

**DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2013  
382/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI REGOLAZIONE ECONOMICA DELLE PARTITE FISICHE DI GAS NATURALE GENERATE DALLA MANCATA COSTRUZIONE DELLA MATRICE DI CORRISPONDENZA FRA GLI UTENTI DEL SISTEMA.MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 settembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas;

- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, n. 12/2012;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, n. 5/2013; la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 143/2013/R/gas;
- deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;
- deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 373/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 373/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 317/2013/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 249/2012/R/gas l'Autorità ha disciplinato il servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT), assegnandone il compito all'impresa maggiore di trasporto (di seguito: RdB), al fine di garantire il bilanciamento della rete di trasporto con riferimento ai prelievi di gas presso i punti di riconsegna della rete rimasti privi dell'utente di trasporto e di bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i suddetti prelievi;
- la suddetta disciplina prevede che l'erogazione del SdDT decorra, senza soluzione di continuità, dalla data di efficacia di risoluzione anticipata del contratto di trasporto o dalla data in cui non risulta conferita capacità di trasporto;
- la regolazione del SdDT riconosce al RdB la facoltà di individuare uno o più fornitori transitori, mediante procedure ad evidenza pubblica, che assumono la qualifica di UdB con riferimento ai punti di riconsegna, ed ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 292/2013/R/gas l'Autorità ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al TISG nonché, per quanto di competenza, una parte delle proposte di aggiornamento del codice di rete presentate da Snam Rete Gas in ordine al recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas;
- con riferimento alla mancata costruzione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema di cui all'articolo 21 del TISG (di seguito: matrice), vista anche la proposta di Snam Rete Gas, sempre con la predetta deliberazione 292/2013/R/gas si è stabilito che:
  - a) nel caso di utenti della rete di distribuzione (di seguito: UdD) privi di UdB con contratto attivo su rete di trasporto, i prelievi ad essi riconducibili

vengano attribuiti ad un cd “UdB fittizio”, in modo da contabilizzarli separatamente ed evitare che siano ripartiti, con poca trasparenza, tra gli altri UdB presenti sul punto;

- b) sottoporre a consultazione la soluzione proposta di attivazione del SdDT al verificarsi dei suddetti casi, rinviando a successivo provvedimento l’approvazione di ulteriori disposizioni funzionali al perfezionamento della disciplina del *settlement* in tema di regolazione economica della partite fisiche attribuite all’UdB fittizio;
- gli orientamenti espressi al capitolo 5 del documento per la consultazione 317/2013/R/gas prevedono l’estensione del SdDT ai casi di mancata costruzione della matrice; in tali casi, infatti, un UdD si trova senza fornitore e i relativi prelievi - effettuati in assenza di un UdB responsabile degli stessi, avente la necessaria capacità di trasporto - generano delle situazioni di disequilibrio per le quali è necessario garantire il bilanciamento sulla rete di trasporto e, pertanto, rientrano nelle fattispecie di cui al comma 2.1, lettera a) della deliberazione 249/2012/R/gas;
- nell’ambito dei suddetti orientamenti, è stata altresì evidenziata la necessità di alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di SdDT in caso di sua attivazione per mancata costruzione della matrice, indispensabili per garantire l’applicazione della soluzione a partire dall’1 ottobre 2013, data di inizio del servizio da parte dei fornitori transitori che saranno individuati in esito alla procedura attivata da Snam Rete Gas relativamente ai prossimi due anni termici, ossia:
  - a) il SdDT deve essere erogato per il periodo di un mese e non può cessare anticipatamente a seguito della identificazione da parte dell’UdD di un nuovo UdB responsabile dei prelievi in questione, garantendo in tal modo l’attivazione dei servizi di ultima istanza;
  - b) la decorrenza del SdDT deve essere comunque fissata all’inizio del mese di competenza anche se, ai sensi della determina DMEG n. 5/2013, ci sono quattro giorni lavorativi da tale data a disposizione degli operatori per sistemare eventuali errori materiali nella costruzione della matrice;
  - c) tutto quanto sopra esposto deve valere anche per i casi che dovessero verificarsi sulle reti di trasporto gestite dalle altre imprese diverse dalla maggiore;
- le risposte alla consultazione hanno mostrato una condivisione unanime degli orientamenti illustrati e sopra richiamati, con le seguenti osservazioni da parte di alcuni operatori:
  - a) l’opportunità che il quadro regolatorio venga definito prima che si svolgano le procedure per la selezione dei fornitori transitori del SdDT per i prossimi due anni termici;
  - b) la possibilità di tenere distinta la procedura relativa alla determinazione dei fornitori transitori ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas da quella afferente l’individuazione dei fornitori transitori disponibili a fungere da UdB fittizio ai sensi della deliberazione 292/2013/R/gas o quantomeno permettere la presentazione di due offerte diverse, così da consentire una più corretta valorizzazione del rischio assunto;

- c) la necessità di rivedere le tempistiche previste per le comunicazioni di attivazione del SdDT così da tener conto dei quattro giorni lavorativi utili alla correzione della matrice ai sensi della determina DMEG n. 5/2013;
- d) l'opportunità di elevare il termine per la presentazione della garanzia che può essere richiesta all'UdD ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 249/2012/R/gas, da sette giorni a quindici giorni lavorativi, al fine di agevolare l'espletamento dell'iter autorizzativo aziendale che la presentazione della garanzia richiede.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 361/2013/R/gas l'Autorità ha integrato la disciplina del servizio di *default* trasporto introdotta con la deliberazione 249/2012/R/gas, stabilendo anche che:
  - a) le imprese regionali di trasporto erogano il SdDT in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto secondo le condizioni previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas, qualora applicabili;
  - b) le imprese regionali di trasporto, prima dell'avvio delle procedure effettuate dal responsabile del bilanciamento ai sensi dell'articolo 14, della deliberazione 249/2012/R/gas, possano richiedere al medesimo responsabile del bilanciamento l'inclusione anche dei propri punti di riconsegna nell'ambito per il quale il fornitore transitorio individuato con le medesime procedure svolge il proprio servizio;
- con la deliberazione 373/2013/R/gas è stato previsto che:
  - a) ai fini della selezione del fornitore transitorio per gli anni termici 2013/2015, il termine per la richiesta da parte delle imprese regionali di trasporto di estensione dell'ambito del servizio alla propria rete, ai sensi del punto 6 della deliberazione 361/2013/R/gas, sia fissato al 13 settembre 2013;
  - b) qualora la richiesta fosse presentata successivamente al termine previsto, l'efficacia dell'estensione dell'ambito del servizio sia soggetta ad accettazione del fornitore transitorio.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- garantire l'attivazione del SdDT nei casi di mancata costruzione della matrice, specificando che tale casistica rientra nella fattispecie di cui al comma 2.1, lettera a) della deliberazione 249/2012/R/gas e che l'erogazione del SdDT decorre, senza soluzione di continuità, dall'inizio del mese per il quale è stata rilevata l'assenza di relazioni di corrispondenza valide per il dato UdD e fino al termine del medesimo mese;
- prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte degli UdD assicurando che i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione si attivino sempre e comunque a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvio del SdDT;
- con riferimento ai soli casi di attivazione del SdDT per mancata costruzione della matrice, rivedere le tempistiche delle relative comunicazioni fissate dalla deliberazione 249/2012/R/gas al fine di ricomprendere i quattro giorni lavorativi

introdotti dalla determina DMEG n. 5/2013 per la sistemazione degli errori materiali e/o per le situazioni di malfunzionamento dei sistemi informativi, tenendo però in considerazione che - ai sensi del comma 21.4 del TISG - il RdB comunica all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese per l'attivazione dei servizi di ultima istanza.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- al fine di garantire il bilanciamento del sistema nazionale del gas anche nei casi di prelievi presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione interconnesse con le altre reti di trasporto, per i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG, in linea con quanto già stabilito dalla deliberazione 361/2013/R/gas, prevedere che le imprese regionali di trasporto erogino il SdDT ai sensi della regolazione vigente in materia;
- dare mandato all'impresa maggiore di trasporto affinché individui, entro tempi adeguati ad assicurare l'attivazione del servizio - qualora necessario - dall'1 ottobre 2013, i flussi informativi da e verso le altre imprese di trasporto, sentite quest'ultime, essenziali all'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- che le procedure per la selezione dei fornitori transitori ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas avviate da Snam Rete Gas per i prossimi due anni termici, il cui esito sarà noto entro settembre, debbano riguardare tutto il servizio nella sua completezza;
- in ragione delle tempistiche previste per la selezione dei fornitori transitori ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas, stabilire che, qualora un soggetto abbia già presentato istanza di partecipazione alla data di pubblicazione del presente provvedimento, debba confermare la validità della suddetta istanza;
- fissare con l'inizio del prossimo anno termico l'entrata in vigore dell'erogazione del SdDT anche per i casi di mancata costruzione della matrice

**DELIBERA**

1. di modificare la deliberazione 249/2012/R/gas come segue:
  - a) al comma 2.1, lettera a), dopo le parole “della relativa capacità” sono aggiunte le parole “compresi i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG”;
  - b) al comma 3.1, lettera b), dopo le parole “non è stata conferita capacità” sono aggiunte le parole “, ivi compresi i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG,”;
  - c) al comma 3.2, lettera b), dopo le parole “capacità di trasporto” sono aggiunte le parole “; per i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG, dal primo giorno del mese di riferimento”;

- d) dopo il comma 6.1, è aggiunto il seguente:  
“6.1bis L’impresa maggiore di trasporto, per i casi di attivazione del servizio di *default* per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’articolo 21 del TISG, entro 1 giorno lavorativo dalla data di cui al comma 21.4 del TISG, comunica a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b) e all’impresa di distribuzione interessata, tramite posta elettronica certificata, che:
- a) non risultano identificati gli utenti del bilanciamento responsabili dei quantitativi consegnati all’utente della distribuzione presso il dato punto di consegna della rete di trasporto connesso con rete di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell’articolo 21 del TISG;
  - b) la continuità dei prelievi è garantita dall’impresa maggiore di trasporto nell’ambito del servizio di *default* trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
  - c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall’Autorità, specificando le condizioni economiche, di cui al comma 6.2;
  - d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e);
  - e) a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione l’impresa di distribuzione risolverà il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell’accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 ed attiverà i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG.”
- e) al comma 7.1, lettera a), dopo le parole “dell’utente della distribuzione” sono aggiunte le parole “, tranne che per i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’articolo 21 del TISG”;
- f) al comma 12.2, lettera a), dopo le parole “dell’utente della distribuzione” sono aggiunte le parole “, tranne che per i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’articolo 21 del TISG”;
- g) all’articolo 12, dopo il comma 12.3, è aggiunto il seguente:  
“12.4 Per i soli casi di attivazione del servizio di *default* per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’articolo 21 del TISG, il fornitore transitorio invia la comunicazione di cui al precedente comma 6.1bis a ciascun utente della distribuzione entro 5 (cinque) giorni successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell’impresa maggiore di trasporto.”
2. di prevedere che le imprese regionali di trasporto erogino il servizio di *default* trasporto in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto dell’assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’articolo 21 del TISG secondo le condizioni definite dalla deliberazione 249/2012/R/gas, dalla deliberazione 361/2013/R/gas e dalla deliberazione 373/2013/R/gas;

3. di dare mandato alla Snam Rete Gas affinché individui i flussi informativi, da e verso le altre imprese di trasporto, sentite quest'ultime, necessari per l'applicazione di quanto previsto dalla presente deliberazione nei tempi ivi indicati, dandone tempestiva informazione all'Autorità;
4. di prevedere che le suddette disposizioni abbiano efficacia a partire dall'1 ottobre 2013;
5. di prevedere che, nel caso in cui siano già pervenute delle richieste di partecipazione alla procedura per la selezione dei fornitori transitori ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas avviata da Snam Rete Gas per i prossimi due anni termici alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il soggetto richiedente debba presentare apposita dichiarazione attestante la presa visione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
6. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta una proposta di aggiornamento del codice di rete funzionale alla definizione delle modalità applicative del presente provvedimento; nelle more dell'approvazione della proposta di aggiornamento l'attivazione del SdDT nei casi assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG è definita da Snam Rete Gas in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 249/2012/R/gas, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*